

Atto costitutivo di associazione culturale

L'anno 2016, il giorno 2 del mese di febbraio, in Messina, presso lo Studio Futuro Fa.Ber. srl, sito in via Legnano 32, alle ore 15,30 sono presenti i signori:

- SAIJA FRANCESCO nato a Brescia (BS) il giorno 17 luglio 1980 e residente in Santa Marina di Salina (ME) via Pozzo d'Agnello n,4 codice fiscale SJASNC80L17B157J
- COGLIANI IRIA nata a Messina il giorno 11 gennaio 1967 e residente in Messina, Via San Filippo Bianchi 60 codice fiscale CGLRII67A51F158M;
- D'AVELLA GIUSEPPE nato a Dolo (VE) il giorno 11 maggio 1979 e residente in Messina, Viale Italia Compl. Mira codice fiscale DVLGPP79E11D325N.

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. SAIJA FRANCESCO il quale, a sua volta, nomina segretario il Sig. D'AVELLA GIUSEPPE,.

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione del sodalizio. Il Segretario legge lo Statuto che, dopo essere stato discusso e posto in votazione, è approvato all'unanimità.

I detti signori, quindi, convengono e stipulano quanto segue :

Art. 1 – Costituzione

Dichiarano di costituire col presente atto un'associazione culturale denominata **“PARLIAMENT WATCH ITALIA”**.

Art. 2 - Sede legale

L'associazione ha sede in Messina, in via Fata Morgana, 4.

Art. 3 - Scopo sociale

L'Associazione si propone di svolgere attività di utilità sociale e sostiene e promuove la cultura in qualunque forma ritenga opportuno. L'associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale e non ha scopo di lucro.

Gli obiettivi e gli scopi dell'Associazione sono disciplinati dallo STATUTO allegato.

Art. 4 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 5 - Organi sociali

L'associazione avrà i seguenti organi sociali :

1. l'Assemblea dei soci,
2. il Consiglio direttivo,
3. il Presidente dell'Associazione
4. il Vice Presidente
5. Il Segretario

6. Il Tesoriere

Art. 6 - - Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo dell'associazione, per il primo triennio, viene così costituito:

- SAIJA FRANCESCO presidente
- D'AVELLA GIUSEPPE vice presidente

Art. 7 Statuto sociale

L'associazione è retta dallo statuto che si allega alla presente scrittura privata sotto la lettera "A" perché ne formi parte integrante e sostanziale.

Art. 8 - Quota di iscrizione dei soci

La quota di iscrizione dei soci che entrano a far parte dell'associazione verrà determinata ogni anno con deliberazione dell'assemblea dei soci. Per l'anno 2016 la quota associativa viene fissata in Euro 10,00 (dieci/00),

Art. 9 - Presidente

Il presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento dell'eventuale riconoscimento dell'associazione presso le autorità competenti.

Art. 10 - Modifiche allo statuto

Il consiglio direttivo viene autorizzato ad apportare allo statuto qui allegato quelle modifiche che venissero richieste dalle competenti autorità.

Art. 11 - Spese

Le spese della presente scrittura privata sono a carico dell'associazione.

Non essendovi altro da deliberare il Presidente scioglie l'Assemblea alle ore 16,00.

Letto, approvato e sottoscritto dai soci fondatori, i Sigg.

Messina, 02 febbraio 2016

Allegato A

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE “PARLAMIEN WATCH ITALIA”

Art. 1 - Costituzione, denominazione e durata

Parliament Watch Italia è un'Associazione senza scopo di lucro a norma degli artt. 36 e ss. del codice civile e delle altre leggi in materia. Parliament Watch Italia, di seguito chiamata per brevità “Associazione”, ha durata illimitata, salvo quanto previsto dal presente statuto o dalle norme di legge. L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale ed è ispirata a criteri di democraticità e di uguaglianza tra tutti gli associati.

Art. 2 - Sede

La sede legale dell'Associazione è ubicata in Messina, presso il domicilio del Presidente in carica. Essa potrà aprire uffici e dipendenze ovunque lo ritenga opportuno su determinazione del Consiglio Direttivo. Essa potrà, inoltre, svolgere la sua attività in tutto il territorio dello Stato ed anche all'estero e potrà aderire ad Enti ed Associazioni nazionali e internazionali.

Art. 3 - Finalità

L'Associazione si propone di svolgere attività di utilità sociale e sostiene e promuove la cultura in qualunque forma ritenga opportuno;

L'Associazione nasce all'interno del network europeo Parliament Watch, di cui condivide visione e missione;

L'Associazione si pone in particolare l'obiettivo di promuovere l'impegno e l'educazione civica attraverso la produzione di strumenti di comunicazione che favoriscano sia la trasparenza e la diffusione delle informazioni di pubblico interesse che la responsabilità e la responsività degli eletti nei confronti degli elettori;

Al fine di raggiungere i suoi obiettivi l'Associazione:

1. promuove l'uso del web per l'accesso ai dati pubblici, per favorire la partecipazione dei cittadini, il dialogo tra elettori ed eletti e il libero scambio di conoscenze;
2. sviluppa e promuove campagne tematiche per la diffusione di pratiche di trasparenza ed efficienza delle amministrazioni pubbliche;

L'Associazione organizza le attività di natura libera e volontaria degli associati e di terzi;

L'Associazione può stipulare accordi di collaborazione con i propri associati e con persone fisiche o giuridiche aventi sede in Italia o all'estero a titolo gratuito o oneroso.

A tal fine, nel rispetto delle disposizioni di tutte le leggi vigenti, l'Associazione svolgerà ogni attività compatibile al raggiungimento dell'oggetto sociale. Per la realizzazione delle proprie finalità l'Associazione si avvale dell'opera gratuita e volontaria dei propri associati, fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute nell'esercizio delle proprie prestazioni. In caso di particolari necessità e nell'esigenza di figure specialistiche, l'Associazione potrà avvalersi della collaborazione e della partecipazione anche di persone non associate e potrà assumere lavoratori dipendenti e

parasubordinati e/o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo, occasionale, professionale, anche ricorrendo ai propri associati.

Per il perseguimento dei propri fini l'Associazione potrà, intrattenere rapporti di collaborazione, studio, ricerca, scambio di dati ed esperienze sociali ed economiche con Enti, Istituzioni, Associazioni, organizzazioni e quanti altri operino nel campo specifico di cui al presente oggetto sociale, svolgendo altresì attività promozionali di servizi attinenti lo scopo sociale; l'Associazione potrà organizzare convegni, meeting, festival, manifestazioni, corsi, incontri, seminari, concerti, stage, premi e altre attività pubbliche e servizi atti al raggiungimento degli scopi dell'Associazione; pubblicare stampa periodica e non periodica in ogni sua forma; promuovere l'attività culturale in ogni sua forma ed espressione; intraprendere tutte le altre iniziative ritenute utili al raggiungimento degli scopi dell'Associazione; diffondere il proprio scopo sociale con tutti i mezzi che la tecnologia presente e futura possa consentire (es: radio, televisione, internet, ecc...).

È interesse dell'Associazione stabilire opportune forme di partecipazione e di collaborazione con Enti ed Associazioni al fine di poter realizzare nel miglior modo possibile lo scopo sociale. È interesse dell'Associazione attivare e partecipare ad iniziative e bandi pubblici e/o privati per l'accesso a finanziamenti di carattere regionale, nazionale ed europeo, finalizzati all'impiego delle risorse per il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 4 – I soci

Le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, ed è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Possono aderire all'associazione tutte le persone, purché maggiorenni, di qualsiasi sesso, razza, nazionalità, religione, lingua, ideologia che ne condividono le finalità istituzionali e che si riconoscano, l'un l'altro, eguali diritti ed eguali doveri.

Sono soci dell'Associazione:

1. i Fondatori;
2. i Soci Ordinari dell'Associazione;
3. i Soci Sostenitori;
4. Soci Onorari.

Sono soci fondatori i sigg Francesco Saija, Giuseppe D'Avella e Iria Cogliani.

Sono soci ordinari dell'Associazione coloro che aderiscono alla stessa nel corso della sua esistenza condividendone gli scopi e lo spirito cui è ispirata. L'adesione all'Associazione dei soci ordinari ha durata annuale e viene rinnovata, senza la necessità di un'ulteriore domanda di ammissione, al momento del pagamento della quota annuale di adesione.

Sono soci sostenitori i cittadini italiani e stranieri che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età ed abbiano manifestato la volontà di promuovere le iniziative dell'Associazione con un contributo spontaneo e finalizzato ad un singolo progetto. Essi sono esentati dal pagamento della quota sociale, non partecipano alle spese e non hanno diritto di voto nell'Assemblea.

Sono soci onorari coloro che vengono designati tali dai Soci fondatori in quanto con il loro appoggio o contributo recano prestigio all'Associazione. Essi sono esentati dal pagamento della quota sociale, non partecipano alle spese e non hanno diritto di voto nell'Assemblea.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e si impegna ad approvare e ad osservare Statuto e regolamenti.

Il Consiglio Direttivo, verificati i requisiti del richiedente, provvede alla sua iscrizione nel Libro degli Associati. Comunica la delibera al richiedente solo se respinta. Nel caso di espresso diniego il

Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare alcuna motivazione e provvede, entro tre mesi dalla presentazione della domanda, alla restituzione della quota versata, al netto delle spese postali.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti: tale recesso ha efficacia dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la comunicazione della volontà di recesso.

In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. In particolare il socio può essere escluso:

1. per morosità, nel caso in cui il socio, non provveda a regolarizzare la propria posizione contabile;
2. per radiazione, deliberata dai competenti organi sociali per gravi motivi morali e/o disciplinari;
3. per morte del socio persona fisica o messa in liquidazione o fallimento della persona giuridica od Associazione.

L'esclusione ha effetto dal decimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento di esclusione, che deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata. Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, può chiedere la costituzione di un collegio arbitrale, entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento, nominando contestualmente uno degli arbitri. Il Presidente, entro i successivi cinque giorni, provvederà alla nomina dell'altro arbitro. Il terzo componente del collegio verrà nominato di comune accordo dai due arbitri già incaricati ed, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente. L'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.

Le quote dei soci non sono rivalutabili e non sono trasmissibili.

L'appartenenza all'Associazione è comprovata dalla tessera sociale rilasciata in formato elettronico all'atto dell'iscrizione. Essa andrà convalidata annualmente.

Art. 5 - *Gli Organi dell'Associazione*

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei soci,
2. il Consiglio direttivo,
3. il Presidente dell'Associazione
4. il Vice Presidente
5. Il Segretario
6. Il Tesoriere

L'Assemblea può, altresì, provvedere a nominare un Presidente onorario scelto tra le personalità del mondo politico, accademico e della cultura che condividono gli scopi dell'Associazione e collaborano attivamente al loro conseguimento. È membro di diritto del Consiglio direttivo con voto consultivo.

Su richiesta del Consiglio direttivo e con voto a maggioranza dei due terzi dell'Assemblea dei soci, possono, inoltre, essere costituiti:

1. Il Collegio Dei Revisori dei Conti
2. Il Collegio dei Garanti

Art. 6 –L' Assemblea

L'Assemblea è composta dai Soci fondatori e dai Soci ordinari, in regola con il pagamento delle quote annuali. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del conto consuntivo (entro il 31 marzo) e del bilancio preventivo (entro il 30 novembre). All'Assemblea si può partecipare anche in via telematica e con ogni mezzo che la tecnologia presente e futura può consentire, nel pieno rispetto delle regole di informazione, partecipazione ed espressione di voto.

L'Assemblea:

- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo;
- delibera sulle proposte di modifica al presente Statuto;
- approva i regolamenti che disciplinano le attività dell'Associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi riserva o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge o dal presente Statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei partecipanti.

Le convocazioni devono essere effettuate con avviso pubblico da affiggere presso la sede sociale almeno sette giorni prima dalla data di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno e dell'eventuale seconda convocazione o con ogni altro mezzo di comunicazione utile ad informare il socio della convocazione. Inoltre, la convocazione s'intende correttamente effettuata se pubblicata sul sito internet dell'Associazione o mediante posta elettronica, il cui indirizzo sarà consegnato dal socio all'atto dell'iscrizione.

Nel caso in cui nell'Ordine del Giorno sia indetta una seconda convocazione, questa non potrà essere prevista prima delle ventiquattro ore successive alla prima convocazione.

All'Assemblea possono partecipare solo i Soci fondatori ed i Soci ordinari in regola con il pagamento dei versamenti dovuti e con l'osservanza degli altri doveri imposti dalla legge e dello statuto.

La riunione, in prima convocazione, è valida se sono presenti almeno la metà più uno dei soci fondatori ed, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea è regolarmente costituita, anche senza formalità di convocazione, qualora ad essa intervengano tutti gli aventi diritto.

L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede sociale.

Le deliberazioni dell'Assemblea richiedono in prima convocazione la presenza di almeno la metà degli aventi diritto e la maggioranza semplice. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. La deliberazione è comunicata agli assenti mediante pubblicazione sul sito internet dell'Associazione o alla posta elettronica dei soci.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio sono adottate con assemblea straordinaria e con la presenza di almeno due terzi degli aderenti e la deliberazione è presa con la maggioranza assoluta dei presenti. Con medesimo quorum i soci possono porre il veto alle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo, così come a norma del successivo art. 15 del presente Statuto.

Ogni aderente dispone di un voto; per coloro che siano impossibilitati a partecipare è ammessa la delega ad altro aderente, purché la stessa riporti la dichiarazione del delegante sulla piena

conoscenza degli argomenti da trattare all'Ordine del giorno e la dichiarazione di voto su ogni singolo argomento oggetto di delibera. In difetto di tali indicazioni il delegato non potrà essere portatore di più di una delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e in caso di sua assenza dal Vice-Presidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea stessa nominerà il Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario, qualora sia assente il Segretario dell'Associazione, e, se lo ritiene, uno scrutatore.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della seduta ed il diritto di intervento da parte degli aderenti.

Delle riunioni e delle relative deliberazioni si redige il processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, in apposito registro, vidimato a norma di legge e custodito dal membro del Consiglio Direttivo con funzioni di Segretario.

Art 7 - Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo composto da tre o cinque membri, nominati per la prima volta nell'atto costitutivo ed in seguito dall'Assemblea. I consiglieri durano fino a revoca dell'Assemblea. Il Consiglio designa nel suo seno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.

Sono componenti di diritto del Consiglio Direttivo due dei tre Soci fondatori.

Possono essere eletti al Consiglio Direttivo i soci iscritti da almeno due anni e che abbiano comunicato la propria candidatura al Consiglio Direttivo uscente, mediante deposito presso la sede sociale di apposita dichiarazione almeno tre giorni prima della seduta dell'Assemblea chiamata ad eleggere il nuovo Consiglio Direttivo in prima convocazione.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazione alcuna. Esso procede eventualmente alla nomina di procuratori speciali per uno o più atti determinati, indicandovi rispettivi poteri ed all'assunzione di dipendenti o collaboratori. Ammette i Soci con voto palese ed a maggioranza semplice.

Il Consiglio può compilare un regolamento interno, che non necessita di approvazione assembleare, qualora ciò fosse necessario ai fini di una migliore e più razionale gestione operativa.

Il Consiglio, in particolare:

1. nomina il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed attribuisce ogni incarico e/o carica all'interno dell'Associazione, che non siano di competenza di altri organi;
2. cura il raggiungimento dei fini statutari in relazione agli interessi dell'Associazione;
3. determina le linee particolari delle attività dell'Associazione anche in esecuzione o ad integrazione del regolamento e delle deliberazioni dell'Assemblea;
4. delibera sull'ammissione dei nuovi soci e sull'ammonizione e censura dei soci e sulla loro radiazione;
5. predispose il piano amministrativo, se necessario;
6. appronta annualmente i bilanci: consuntivo e preventivo;
7. propone le modifiche statutarie;
8. delibera possibili accordi e convenzioni con altri enti ed associazioni ad ogni livello;
9. ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale e di istituire sedi sociali;

10. esercita nei casi di urgenza i poteri dell'assemblea salva ratifica entro 30 giorni;

11. segnala e nomina i rappresentanti dell'Associazione in seno ad altre Associazioni o Enti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce con preavviso di tre giorni su iniziativa del Presidente o su richiesta di un membro e, comunque, una volta l'anno per deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo ed in ordine alle quote sociali o alle domande di adesione.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio si redige processo verbale su apposito registro, vidimato a norma di legge e custodito dal Segretario.

In caso di dimissioni o di impedimento permanente di un membro, la sua sostituzione avviene per cooptazione del Consiglio ed il nuovo membro dura in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Art. 8 – Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed a lui spetta la rappresentanza legale dell'Associazione.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo, nell'ambito delle rispettive competenze, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione. In casi straordinari di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne propone la modifica se ne ravvisi la necessità.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, previa delibera del Consiglio Direttivo, corredandoli di idonee relazioni.

Al Presidente, in qualità di Presidente dell'Assemblea, compete inoltre:

1. la decisione sull'ammissione all'Assemblea di ciascun socio;
2. la constatazione della valida costituzione dell'Assemblea;
3. la decisione circa la partecipazione di estranei all'Assemblea;
4. la direzione dei lavori dell'Assemblea;
5. la decisione sul diritto di ciascun intervenuto di partecipare al voto;
6. la proclamazione dei risultati della votazione.

Art. 9 – Il Vice-Presidente.

Il Vice-Presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle sue attribuzioni oppure su sua espressa delega.

Art. 10 - Il Segretario del Consiglio Direttivo.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente e il Consiglio nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta del libro dei verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il libro dei Soci.

Art. 11 - Il Tesoriere.

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone da un punto di vista contabile, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile. In mancanza del Tesoriere le sue funzioni sono esercitate dal Presidente.

Art. 12 - Il Collegio dei Revisori dei conti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti su proposta del Consiglio Direttivo o ove lo chieda la maggioranza degli aventi diritto in Assemblea.

Esso è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, anche tra i non associati e durano in carica per un triennio e sono rieleggibili. Il Presidente del Collegio deve essere scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili.

Il Collegio esercita i diritti di cui al proprio ufficio, come previsti dalle leggi vigenti, partecipa alle Assemblee ed ai Consigli e può intervenire, oltre che in via autonoma, anche su richiesta di uno degli Organi dell'Associazione o su segnalazione di un associato.

Esprime il proprio parere, per iscritto con nota allegata riportata sul Libro dei Revisori dei Conti, sul bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione.

Art. 13 - Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti può essere eletto dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo o ove lo chieda la maggioranza degli aventi diritto in Assemblea.

Esso è costituito da tre membri e due supplenti, anche tra i non associati e durano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

Compito del Collegio è quello di esaminare le controversie tra gli associati e tra questi e l'Associazione ed i suoi organi. Ove presente, a tale organo è demandato anche la decisione inappellabile sull'esclusione di un socio.

Art. 14 - Mezzi finanziari e Patrimonio

I mezzi finanziari dell'Associazione sono rappresentati:

- da quote associative stabilite annualmente dal Consiglio direttivo;
- da erogazioni liberali, contributi e oblazioni pubbliche e private;
- dai contributi dei soci sostenitori;
- dai proventi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
- da eredità legali, donazioni e lasciti;

- da contributi dello Stato, Enti pubblici, dell'Unione Europea o Istituzioni, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini istituzionali dell'Associazione;
- dai proventi delle cessioni di beni e servizi svolti dall'Associazione, anche di natura commerciale, svolte in maniera sussidiaria ed ausiliaria rispetto ai fini sociali e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali

Il patrimonio è costituito dai beni immobili e mobili comunque acquisiti con la specifica destinazione all'Associazione.

Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dalle quote sociali versate dai fondatori, all'atto della costituzione dell'Associazione stessa.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione. È facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

È facoltà dei soci, su loro personale iniziativa, procedere a finanziamenti nei confronti dell'Associazione per singoli scopi e/o progetti, con obbligo di postergazione nella restituzione delle somme finanziate al pagamento di tutti i debiti e/o le spese inerenti il progetto e/o lo scopo per cui il finanziamento stesso è stato promosso. I finanziamenti dei soci s'intendono non produttivi di interessi.

Art. 15 - Bilancio

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Entro il 31 marzo di ciascun anno, il bilancio è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea a cura del Consiglio direttivo

Nella stessa seduta il Presidente presenta il programma operativo dell'anno in corso.

Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. Inoltre, la pubblicazione s'intende correttamente effettuata se pubblicata sul sito internet dell'Associazione, il cui indirizzo sarà consegnato al socio all'atto dell'iscrizione.

Art. 16 - Avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 17 - Modifiche allo Statuto

Le proposte di modifica dello Statuto possono essere avanzate dal Consiglio Direttivo o da almeno tre soci. Esse vanno inserite all'Ordine del Giorno della prima Assemblea successiva e sono approvate a maggioranza, qualunque sia il numero dei soci presente a detta assemblea. Le modifiche, entro trenta giorni dall'approvazione, devono essere comunicate a tutti i soci in regola con l'iscrizione, anche mediante pubblicazione sul sito internet dell'Associazione. Tuttavia è facoltà dei soci, anche se non presenti all'assemblea, di porre un veto alle modifiche adottate, secondo le maggioranze di cui al precedente art.6 dello Statuto. In tal caso, ove richiesto da almeno un quinto dei soci, è obbligo del Consiglio Direttivo procedere alla convocazione dell'Assemblea entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 18 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con la maggioranza assoluta dei soci presenti in sessione straordinaria. In tal caso ed in caso di suo scioglimento per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19 Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti: in mancanza di accordo sulla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente.

Art. 20 - Norme applicabili

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia contenute nel libro I del Cod. Civ. e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Cod. Civ.